

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1957

(57^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente BARACCO

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove norme sulle anticipazioni delle rette
di spedalità ai nosocomi della Repubblica »
(1820) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag.	884, 887
AGOSTINO		885
ANGELILLI		887
BATTAGLIA		887
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>		885, 887
GRAMEGNA		885, 887
LOCATELLI		885
MOLINELLI		886
RICCIO		886, 887
SCHIAVONE, <i>relatore</i>		884, 887
TERRACINI		886

« Erezione in Comune autonomo della frazione
di Poggiorsini con distacco dal comune di Gra-
vina, in provincia di Bari » (1837) (D'iniziativa
del deputato Troisi) (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	887, 890
AGOSTINO	890
ANGELINI, <i>relatore</i>	887
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	889, 890
GRAMEGNA	888, 889, 890

LEPORE	Pag. 889, 890
LOCATELLI	888
MOLINELLI	889, 890
RICCIO	890
TERRACINI	889

« Redazione a macchina e riproduzione foto-
grafica degli atti pubblici » (1855) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Discussione e ap-
provazione con modificazioni):

PRESIDENTE	891, 894, 895
AGOSTINO	892
CEMMI	893
ELIA	891, 893
LEPORE	892
PIECHELE	892
RAFFEINER	892
RICCIO, <i>relatore</i>	891, 893, 894, 895
TERRACINI	891
ZELIOLI LANZINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	893

La seduta è aperta alle ore 9,50

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini
Nicola, Baracco, Battaglia, Condorelli, Elia, Fe-
deli, Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli,
Lubelli, Mancinelli, Molinari, Molinelli, Nasi,
Piechele, Raffener, Riccio, Schiavone, Terra-
cini, Tupini e Zotta.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del
Regolamento, è presente il senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del
Regolamento, interviene il senatore Cemmi.

Intervengono altresì i Sottosegretari di Sta-
to alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Zelioi Lanzini e per l'interno Bisori.

MOLINELLI, Segretario, legge il processo
verbale della seduta precedente, che è appro-
vato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di ospedalità ai nosocomi della Repubblica » (1820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle anticipazioni delle rette di ospedalità ai nosocomi della Repubblica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SCHIAVONE, *relatore*. Questo disegno di legge si propone di prorogare alcune disposizioni a tempo determinato, già in vigore. Occorre richiamarsi anzitutto al decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, il quale, in considerazione delle esigenze di immediato incasso, da parte degli enti ospedalieri, delle rette di ospedalità dovute dai comuni per coloro che, iscritti al domicilio di soccorso, sono stati ricoverati in nosocomi, stabilisce che le suddette rette di ospedalità siano anticipate dallo Stato. Le anticipazioni, a richiesta del Prefetto della provincia nella cui circoscrizione è compreso l'ospedale creditore, venivano, a norma del decreto, effettuate dal Ministero dell'interno, sulla base di elenchi esecutivi di ospedalità liquide ed esigibili a norma delle disposizioni in vigore. Le note specifiche delle somme versate agli ospedali per le rette di degenza, notificate dal Prefetto all'esattore del Comune debitore, imponevano a questo l'obbligo di versare, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, l'ammontare corrispondente prelevandolo sulle singole rate della sovrimposta fondiaria ovvero, in mancanza, di altro tributo comunale riscuotibile con ruolo in riscossione nell'esercizio finanziario successivo, ed entro il termine di quindici giorni dalla scadenza di ciascuna rata.

Le disposizioni di cui ho parlato erano state emanate per un quinquennio. Alla loro scadenza si presentava il problema se prorogare le disposizioni riguardanti le anticipazioni da parte dello Stato, oppure seguire un altro sistema; fu ravvisata l'opportunità di prorogare le disposizioni contenute nel decreto legislativo del 5 gennaio 1948, n. 36 e fu varata la legge 9 aprile 1953, n. 307. Con questa legge venivano richiamate in vigore le norme del cita-

to decreto legislativo del 1948, ma poichè la validità di queste norme scade il 30 giugno prossimo, ne deriva ora la necessità di riprendere in esame questo problema.

Prima di esaminare dettagliatamente il presente disegno di legge di proroga, debbo avvertire che nel frattempo è intervenuto un altro decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 1954 n. 968, che ha innovato il metodo stabilito con la legge precedente; infatti prima l'anticipazione veniva fatta dal Ministero dell'interno, mentre in virtù del decreto 19 agosto 1954 il fondo per le anticipazioni viene ripartito per province e sono i singoli Prefetti che dispongono le anticipazioni. Sopraggiunge ora il disegno di legge attuale, composto di tre articoli. Con l'articolo 1 si dispone la proroga dell'originario decreto 5 gennaio 1948, n. 36; l'articolo 2 contiene il criterio ormai accolto della ripartizione del fondo fra le varie province e delle anticipazioni da disporsi dal Prefetto. L'articolo 3 si preoccupa del recupero, a favore dello Stato, delle somme anticipate. Dirò, per incidenza, a questo punto, che, secondo la legge 9 aprile 1953, qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico sia in tutto o in parte imputato ai ruoli delle imposte comunali. Tutta questa materia è stata rielaborata nell'articolo 3 del disegno di legge in discussione, che innova le norme precedenti. Per conto mio non avrei nulla da osservare nei riguardi dell'articolo 1, e neanche per quanto riguarda l'articolo 3 avrei delle osservazioni da fare, circa le modalità del recupero delle somme anticipate. Mi permetto invece di richiamare l'attenzione della onorevole Commissione sull'articolo 2, che contiene il concetto della ripartizione fra le province e conferisce ai Prefetti il compito di provvedere alle anticipazioni. Ritengo opportuno soffermarmi sulla prima parte dell'articolo 2 che è concepita nei seguenti termini: « Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è stanziato annualmente — sino all'esercizio finanziario 1961-62 incluso — un fondo per l'esecuzione del decreto legislativo 5 gennaio 1948 n. 36 e successive proroghe ». Questa disposizione ha per presupposto che sia già stanziato nel bilancio, anno per anno, il fondo per tale destinazione.

Questo testo si spiega in quanto si prevedeva che esso potesse essere esaminato e approvato prima della presentazione del bilancio del prossimo esercizio finanziario; non essendo ciò avvenuto, nel detto bilancio, in via di approvazione, non esiste questo stanziamento, e allora occorre introdurre, o, meglio, aggiungere un articolo 3-bis che potrebbe essere concepito in questi termini:

« Il fondo di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge è stabilito per l'esercizio finanziario 1957-58 in lire 10 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero dell'interno ».

Senza questo articolo aggiuntivo la disposizione di legge rimarrebbe lettera morta. Occorre per ciò provvedere nel senso da me prospettato.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non essendo stato approvato questo disegno di legge prima della presentazione dello stato di previsione per l'esercizio 1957-58, è indispensabile che l'emendamento suggerito dal relatore sia approvato, tanto più che su di esso vi è il consenso del Ministero del tesoro.

AGOSTINO. Questo disegno di legge tende a prorogare alcune norme esistenti e ad apportare alle stesse qualche innovazione.

Debbo premettere che sarebbe opportuno che tutti i cittadini, quando ne hanno bisogno, ricevessero cure da parte dello Stato, senza riguardo alle condizioni finanziarie dei vari comuni. Siccome siamo tutti uguali dovremmo avere uguale trattamento, ma purtroppo spesso questa uguaglianza viene meno dato che le spese devono essere rimborsate dai comuni e i comuni poverissimi non possono rimborsarle. La povertà dei Comuni si ripercuote sulla sorte dei malati che hanno la sventura di risiedere in Comuni poveri. Questo, come vedete, è un problema di indole generale; ma c'è anche una innovazione nel disegno di legge in discussione, innovazione che riguarda il metodo drastico con cui vengono ad essere recuperate, sia pure in parte, le spese di ospedalità.

I comunelli disagiati ad un determinato momento devono subire l'intervento drastico dello esattore, che sconvolge il loro bilancio. L'innovazione contenuta nel disegno di legge in discussione viene ad aggravare ancora di più la situazione dei Comuni e per ciò mi pare che non sia da approvare. Per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 e per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo proposto da relatore, sta bene, ma per quanto riguarda l'articolo 3 io sono contrario.

LOCATELLI. Sono d'accordo con il senatore Agostino. Noi non possiamo approvare questo articolo 3.

GRAMEGNA. Sono d'accordo con quanto ha detto il collega Agostino. Approvo la proroga, ma non concordo sulla modificazione che si intende apportare alle norme vigenti con lo articolo 3 del disegno di legge in esame. La preoccupazione che gli ospedali non possano incassare le somme dovute credo che non abbia ragion d'essere in quanto, con la disposizione dell'articolo 2, le Prefetture, all'inizio di ogni anno finanziario, stanziavano dei fondi che debbono servire proprio a questo scopo.

Si tratta solo del recupero, da parte dello Stato, delle somme anticipate, dovute dai Comuni. Però qualcuno di noi, che è stato amministratore di Comuni, sa quali sono le questioni che sorgono a proposito di rimborso di spese di ospedalità. C'è la questione del domicilio di soccorso. L'ospedale comunica al paese di origine l'avvenuto ricovero di un cittadino nativo di quel paese. Ma il cittadino di cui si tratta risiede in quel momento in un altro Comune; allora sorge la questione di quale fra i due Comuni debba pagare. Potrebbe verificarsi il fatto che il Comune che ha pagato non potesse ripetere questo credito dal Comune che è obbligato a pagare. Perché? Perché, se io ben ricordo, quando si tratta di enti sottoposti a vigilanza e tutela da parte dello Stato, una volta approvato il bilancio, le somme stanziante sono insequestrabili e impignorabili. Si può anche verificare il fatto di un bilancio già approvato nel quale, a causa di contestazioni, non sia prevista la somma dovuta.

Ho l'impressione che lo Stato non si curi se sorgano controversie fra i vari Comuni; quello che preme allo Stato è che le somme anticipate tornino nelle sue casse. Ma molti Comuni hanno il loro bilancio deficitario; sono costretti a chiedere dei mutui o contributi da parte dello Stato, quindi finiscono per pagare con i denari dello Stato; per ciò qui non si tratta che di una partita di giro. L'articolo 3 del disegno di legge in discussione non fa che modificare l'articolo 16 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, complicando inutilmente le cose.

Noi desidereremmo che rimanesse in vigore il disposto del suddetto articolo 16.

TERRACINI. Nell'articolo 3 del disegno di legge che oggi si sta discutendo figurano molti personaggi, meno il Comune. I Prefetti si rivolgono agli esattori, persone rispettabili, ma che non rappresentano i Comuni.

Tutto questo movimento di denaro, questo dare ed avere, questo chiedere e pagare, senza che il Comune sia chiamato in causa, mi pare strano. Elevare l'esattore a personaggio di primo piano in questa delicata faccenda, ignorando l'ente che deve rispondere di fronte al potere centrale e di fronte ai cittadini, ripeto, mi pare un po' strano.

Io penso che il Prefetto debba essere tenuto a notificare al sindaco le speralità da rimborsare, e che il sindaco poi dovrà disporre i provvedimenti riguardanti le sue incombenze. In questo senso io credo che sia necessario modificare la proposta di legge.

MOLINELLI. Effettivamente, nella relazione al disegno di legge, è detto che l'articolo 3 innova la disposizione dell'articolo 16 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, ma difficilmente si riesce a capire, all'infuori della osservazione fatta dal senatore Terracini, quale è la innovazione dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione.

L'articolo 16 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, dice: « I Prefetti, entro il 31 luglio di ciascun anno, notificano agli esattori dei Comuni debitori, quanto questi siano compresi nel territorio della provincia, le note specifiche delle anticipazioni effettuate agli ospedali per rette di degenza nell'esercizio fi-

nanziario precedente. Le note stesse, quando riguardano Comuni appartenenti ad altre provincie, sono comunicate dal Prefetto al Ministero dell'interno e da questo notificate agli esattori interessati. Le notifiche suddette, delle quali deve essere data notizia ai Comuni debitori, impongono all'esattore l'obbligo di versare, in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, l'ammontare corrispondente, prelevandolo sulle singole rate della sovrimposta fondiaria ovvero, in mancanza, di altro contributo comunale riscuotibile con ruolo, in riscossione nell'esercizio finanziario successivo ed entro il termine di 15 giorni dalla scadenza di ciascuna rata ».

Anche nella nuova formulazione le speralità sono a carico dei Comuni. E mi sembra strano che il Comune paghi senza neanche essere informato. Giustamente il senatore Gramigna ha fatto presente che in questa materia sorgono quasi quotidianamente delle contestazioni fra i Comuni perchè il domicilio di soccorso molte volte viene indicato erroneamente. I Comuni si vedono addebitare delle somme che non devono pagare. Se i Comuni vengono informati tempestivamente delle somme che devono pagare possono fare delle opposizioni e dimostrare che non sono tenuti al pagamento. Ma se l'esattore scavalca il Comune e salda un debito che questo non deve pagare, la questione mi pare che diventi molto grave. Nei bilanci comunali esiste la voce « spese di speralità », la cifra però non sempre corrisponde all'effettivo importo di questa spesa, perchè questo risulta soltanto dal consuntivo. Senza entrare nel merito di quello che è il carico della speralità, mi pare che l'articolo 16 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, risponda allo scopo meglio dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione. Per ciò io chiedo che il citato articolo 16 non venga modificato.

RICCIO. Il disegno di legge deve andare incontro alle necessità degli ospedali, che non possono continuare a funzionare con i crediti che s'accumulano. D'altra parte le osservazioni fatte fin qui mi pare che lascino qualche perplessità in relazione al buon funzionamento delle finanze comunali. Non si potrebbe trovare una formula con la quale la procedura dell'articolo 3 del disegno di legge venisse disposta in modo

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)57^a SEDUTA (13 marzo 1957)

che i Comuni possano tempestivamente vedere se occorre o meno fare opposizione? Si potrebbe così andare incontro alle esigenze sia dei Comuni che degli ospedali. Se questo mio suggerimento può trovare una applicazione pratica, si potrebbe sospendere la discussione e cercare un accomodamento nel senso da me prospettato.

PRESIDENTE. Si deve introdurre la notifica ai Comuni.

RICCIO. Perciò ho detto che bisognerebbe trovare una formula adatta.

ANGELILLI. Aderisco alla proposta del collega Riccio, che concilia le esigenze delle amministrazioni ospedaliere con quelle dei Comuni, e chiedo il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Potremmo dare mandato al nostro relatore di studiare le varie questioni prospettate.

SCHIAVONE, *relatore*. Proprio affinché venga bene determinato il mio compito, vorrei avvertire che l'esattore opera il recupero verso il Comune soltanto per un sesto. Questo è bene che si tenga presente.

GRAMEGNA. Il penultimo comma dell'articolo 3 dice: « Qualora i ruoli delle sovrimposte comunali non offrano la necessaria disponibilità, le Intendenze di finanza provvedono affinché il carico suindicato sia, in tutto o in parte, imputato ai ruoli dell'imposta comunale ». Qui bisogna stare attenti e fare in modo che il bilancio dei Comuni non venga sconvolto.

PRESIDENTE. Al quarto comma è prevista la notifica.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, al principio del quarto comma dello articolo 3 è stabilito che il Ministero dell'interno trasmette alle Prefetture l'elenco degli addebiti da notificare ai Comuni.

BATTAGLIA. La notifica però deve essere fatta con un preavviso per consentire la retta

compilazione dei bilanci di previsione. Quando i Comuni possano fare questo, non avviene nessuno sconvolgimento.

PRESIDENTE. È comunque opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non mi oppongo, ma desidero rammentare che questo disegno di legge ha carattere di urgenza.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal comune di Gravina, in provincia di Bari » (1837) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Troisi: « Erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini, con distacco dal Comune di Gravina, in provincia di Bari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI, *relatore*. Sin dal novembre 1947 venne presentata, alla Camera dei deputati, la proposta di legge per la erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini con distacco dal Comune di Gravina. Assegnata alla I Commissione in sede legislativa, nella seduta del 17 maggio 1950, la proposta venne approvata. Trasmessa al Senato, la 1^a Commissione, in sede referente, relatore Lepore, l'approvò. Per l'anticipato scioglimento del Senato non fu possibile perfezionare il provvedimento che è stato ripresentato dall'onorevole Troisi e, assegnato alla I Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, è stato approvato alla unanimità.

La costituzione in Comune della frazione di Poggiorsini rappresenta una necessità sentita non solo dai frazionisti ma anche dal Comune di Gravina, il cui Consiglio comunale, nel 1947, dette parere favorevole alla richiesta di autonomia concedendo una quota dell'agro comunale nella misura di quattro mila ettari di terreno.

Poggiorsini è una ridente borgata sita a 500 metri sul livello del mare; la sua sistemazione edilizia ha carattere regolare, geometrico; si trova distante dal capoluogo ben 24 chilometri. Vi sono poi alcuni frazionisti che, vivendo in case sparse, nella campagna, sono lontani da Gravina circa 30 chilometri. La frazione dista molti chilometri anche dagli altri centri vicini; da Spinazzola km. 24, da Palazzo San Gervaso km. 35, da Ruvo di Puglia 30, da Corato 31.

La sua popolazione, secondo i dati raccolti da persone del posto, ascende a 1725 abitanti, mentre l'intero Comune di Gravina conterebbe oggi 32.000 abitanti; però, secondo il censimento del 1951, Gravina conterebbe 30.310 abitanti di contro ai 1.725 della frazione di Poggiorsini. Lo sviluppo demografico della frazione è stato notevole: dai 410 abitanti del 1920 ai 1494 del 1931; oggi sono, come ho già detto, 1725. Ciò è dovuto alla immigrazione in terra essendovi nella zona possibilità di lavoro. Siccome il suo territorio fa parte del comprensorio della bonifica per il Murgiano, ha potuto usufruire di tutta la vasta rete stradale costruita dal relativo consorzio. La frazione è dotata già di una attrezzatura edilizia che comprende la delegazione comunale, l'edificio scolastico, la stazione dei Carabinieri, l'ufficio postale, l'ufficio del lavoro, la chiesa, il cimitero. In essa sta anche per sorgere una moderna scuola ad opera dell'Ente meridionale di cultura popolare, è dotata di tutti i servizi di fognatura, possiede un acquedotto proprio che utilizza alcune sorgenti esistenti nel territorio; ha un efficiente rete di illuminazione pubblica; dispone della farmacia, della condotta medica e della condotta ostetrica. Dai risultati del censimento industriale del 1951 risultano ivi esistenti industrie di derrate alimentari e affini, delle pelli e del cuoio. Vi si nota una notevole attività

commerciale, imperniata specialmente sul grano, sulle leguminose, avena, vino e prodotti della lavorazione del latte. Da molti anni funziona anche una cassa rurale.

Dalla Prefettura di Bari è stata compiuta una diligente istruttoria; il Ragioniere Capo in merito all'autosufficienza finanziaria ha così concluso la sua indagine: « Anche in questa sede non può non auspicarsi la erezione in Comune autonomo della frazione di Poggiorsini, in quanto, in base ai dati su esposti, compilati con scrupolosa imparzialità ed esattezza, risulta che il provvedimento, mentre non causerà alcun danno tributario ai cittadini di Gravina, rappresenterà per contro un alleggerimento tributario per i frazionisti i quali auspicano l'attuazione del provvedimento che tanto beneficio apporterà a questa operosa e fattiva popolazione di lavoratori ».

Il Vice Prefetto concludeva la relazione, a sua volta, mettendo in risalto che, se è pur vero che, per entità di popolazione, la frazione non raggiunge il limite minimo di tre mila abitanti, previsto dall'articolo 33 della legge comunale e provinciale del 1934, è da notare che tale unico elemento negativo viene superato dalla concorde preponderanza di tutti gli altri elementi che impongono la necessità di garantire finalmente a quella frazione le condizioni per un adeguato sviluppo del suo vivere civile e della sua prosperità. Per questi motivi raccomandando l'approvazione del disegno di legge di cui trattasi.

LOCATELLI. Dato che Gravina è favorevole all'autonomia chiesta dalla frazione di Poggiorsini, mi pare che si possa concedere alla frazione stessa di diventare Comune.

GRAMEGNA. Noi siamo favorevoli alla proposta di legge. Vorrei però fare una domanda. Nel momento in cui, nel 1947, il comune di Gravina decideva alla unanimità a favore del distacco della frazione di Poggiorsini, perchè diventasse un Comune autonomo, Gravina non raggiungeva i 30.000 abitanti sicchè il distacco di quella frazione non portava alcuna conseguenza, anche ai fini economici, per gli impiegati del Comune; se non che, mentre nel 1956 la popolazione effettiva del co-

mune di Gravina era salita a circa 33.000 abitanti, il censimento del 1951 attribuiva a Gravina una popolazione di 30.310 abitanti. Se con il distacco della frazione di Poggiorsini si dovesse fare riferimento alla popolazione risultante nel 1951 (ed io credo che questo debba farsi) il comune di Gravina verrebbe ad essere declassato con le conseguenze che tutti conoscono. Se il declassamento non ci dovesse essere noi siamo favorevoli alla proposta di legge; se invece ci dovesse essere un declassamento, sarà opportuno esaminare a fondo la cosa.

La popolazione oggi è di circa 33.000 abitanti ma il censimento del 1951 rilevava, ripeto, una cifra di 30.310. Prego l'onorevole Sottosegretario di volerci dire qualche cosa al riguardo.

LEPORE. Sono stato relatore di questo disegno di legge nella prima legislatura davanti al Senato e debbo dichiararmi d'accordo con le osservazioni che hanno indotto il relatore a dare parere favorevole.

Il senatore Gramegna ha fatto molte domande limitatamente all'autonomia della frazione.

GRAMEGNA. Faccio queste domande nello interesse degli impiegati perchè potrebbero venire declassati.

LEPORE. Nella prima applicazione della presente proposta di legge il Prefetto di Bari, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni del personale dipendente dal Comune di Gravina da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale del Comune di Poggiorsini. Non dobbiamo occuparci di questa questione, dobbiamo soltanto esaminare se vi sono elementi obiettivi per la costituzione del Comune. Quando, in una determinata legge, tutte le condizioni da noi previste sono state rispettate, quando l'ente Provincia e l'ente Comune hanno dato la loro adesione, non possiamo occuparci della posizione giuridica nella quale verranno a trovarsi gli impiegati. Mi sembra che non sia il caso di rimandare l'approvazione del disegno di legge, quando ci sono dei cittadini che soffrono, quando si tratta di una popolazione attiva, che è costretta a vivere a 24 chilometri

di distanza dal proprio Comune. Bisogna approvare senz'altro il disegno di legge, demandando al Governo la valutazione della classe alla quale assegnare il Comune di Gravina dopo la scissione in rapporto al censimento del 1951 o alla realtà del censimento attuale. Questa è una questione alla quale noi dobbiamo essere estranei e che riguarderà l'Esecutivo.

TERRACINI. Le argomentazioni del senatore Lepore mi pare che non tengano conto delle disposizioni dell'articolo 2, comma quinto, che entrano proprio nel merito di quella materia che il senatore Lepore consiglia di trascurare per non deludere l'attesa dei cittadini della frazione di Poggiorsini. Dice il quinto comma dell'articolo 2 della proposta di legge in discussione: « Al personale in servizio presso i comuni di Gravina e di Poggiorsini che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizioni gerarchiche e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento ».

Pertanto noi ci preoccupiamo proprio di quel trattamento che il senatore Lepore ci consiglia di ignorare; quindi proponiamo che dopo la parola « superiori » si aggiungano le altre « nè inferiori ».

Noi teniamo a dichiararci ancora una volta pienamente favorevoli all'approvazione del disegno di legge, ma mentre ci preoccupiamo di salvaguardare i diritti degli abitanti della frazione di Poggiorsini desideriamo anche salvaguardare i diritti dei dipendenti dell'amministrazione comunale di Gravina.

MOLINELLI. Propongo di precisare che il trattamento economico non deve essere diverso da quello fruito finora. Vorrei fare osservare al senatore Lepore che in realtà noi siamo favorevoli alla istituzione del Comune ma non c'è nessuna ragione che nel votare il disegno di legge in discussione non si provveda anche a salvaguardare la situazione dei dipendenti comunali.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È ragionevole andare incontro ai desideri di una popolazione che vive a 24 chilometri dal proprio Comune pur avendo autosufficienti

za finanziaria, e poichè non si determinano ripercussioni dannose nel campo finanziario per il Comune di Gravina, il Governo è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Per quanto riguarda il quesito posto dal senatore Gramegna non posso improvvisare una risposta, perchè bisognerebbe che consul-tassi le leggi che riguardano il trattamento degli impiegati per vedere se queste leggi fanno un richiamo ai censimenti.

RICCIO. Ritengo che non sia necessario rinviare la discussione del disegno di legge.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. La formulazione dell'articolo 2 è stata concordata fra il Ministero del tesoro e il Ministero dell'interno per essere usata uniformemente in tutti i disegni di legge con cui si provvede alla costituzione di un nuovo Comune. Io non posso consentire senz'altro alla modifica di un testo concordato fra due Ministeri. Quindi se la Commissione approva il disegno di legge nel testo attuale mi dichiaro d'accordo, ma di fronte a qualsiasi proposta di emendamento, sarei costretto a pregare la Commissione di rinviare la discussione.

GRAMEGNA. Rinviandola.

AGOSTINO. Ho ascoltato attentissimamente il relatore e tutti i colleghi che hanno parlato. Penso che la preoccupazione del collega Terracini non sia fondata, perchè quando si dice che sia per il Comune di Gravina, sia per il Comune istituendo di Poggiorsini, il personale che sarà inquadrato non dovrà avere una posizione gerarchica e un trattamento economico superiori a quelli fruiti, si vuole, sì, evitare il « trattamento superiore » ma non si intende che si debba degradare la posizione economica e giuridica dell'impiegato.

In questo senso deve essere inteso il disegno di legge; non migliorare la posizione degli impiegati, ma nemmeno peggiorarla; ciò sarebbe aberrante.

MOLINELLI. Le informazioni sulle posizioni degli impiegati comunali mi pare che siano piuttosto scarse. Io sono la vittima di una vicenda di questo genere. Il mio Comune contava

8026 abitanti; fu costruito un ospedale fuori territorio; se moriva qualcuno le famiglie dovevano pagare la tassa per far trasportare la salma del congiunto. Si fece una permuta di territorio e il Comune perdette un certo numero di abitanti, passando da 8026 a 7956. È bastata questa diminuzione per declassare il segretario comunale dal quarto al quinto grado. Signori, questa è la legge.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo che è necessario costituire il nuovo Comune di Poggiorsini, però non è giusto che alcuni elementi del personale del Comune di Gravina vengano danneggiati.

MOLINELLI. Ai fini della legge conta il censimento. Questi impiegati hanno un trattamento in base alla categoria del Comune. Se il Comune viene declassato il trattamento economico cambia. Noi dobbiamo evitare che quegli impiegati, che hanno raggiunto una certa condizione economica nei ruoli del Comune di Gravina, vengano a perderla passando al Comune di Poggiorsini, e che vengano a perderla anche quelli di Gravina, perchè il Comune verrebbe declassato in base al censimento del 1951.

La proposta di legge dice che gli impiegati non dovranno avere un trattamento economico e una posizione gerarchica superiore; noi aggiungiamo che non dovranno avere un trattamento nemmeno inferiore. Perciò proporrei questo emendamento: sostituire le parole « trattamento non diverso » a quelle: « trattamento non superiore »; così tutti gli impiegati avrebbero il trattamento attualmente goduto.

LEPORE. In questa discussione siamo tutti d'accordo; si tratta solo di evitare che gli impiegati del Comune di Gravina abbiano un trattamento inferiore a quello attuale; rimandare significa prolungare il disagio della popolazione di Poggiorsini.

PRESIDENTE. Il Rappresentante del Governo ha chiesto il rinvio del seguito della discussione per poter rispondere in modo adeguato ai quesiti che sono stati formulati. Se nessuno fa obiezioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici » (1855) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Redazione a macchina e riproduzione fotografica degli atti pubblici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RICCIO, *relatore*. Il regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2380, tutt'ora vigente, regola la stesura dei decreti del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, delle sentenze, delle decisioni e ordinanze delle magistrature ordinarie e speciali e degli atti ricevuti o formati da notai e da altri pubblici ufficiali, stabilendo che gli originali ne debbono essere compilati con scrittura a mano o a stampa. Di qui la esigenza di uno snellimento del servizio, cioè di consentire la possibilità che gli originali di tutti questi atti pubblici possano essere fatti con la scrittura a macchina. Si era presentata tuttavia, a tale proposito, la necessità di assicurare la indelebilità e la conservazione per lungo tempo della scrittura meccanografica degli atti medesimi, ma gli esperimenti fatti a cura del Provveditorato dello Stato con nastri appositamente studiati hanno dato esito positivo, il che ha consentito la presentazione al nostro esame di questo disegno di legge, già approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati dopo che fu migliorato tecnicamente nella sua espressione.

Come disposto dal Presidente del Senato, sul disegno di legge è stato espresso il parere della 2^a Commissione, la quale si è dichiarata d'avviso che, per quanto concerne gli originali degli atti notarili, dovrebbe continuare ad usarsi la scrittura a mano, che presenta maggiori garanzie contro le falsificazioni.

Su due punti io ritengo opportuno richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. In primo luogo, per quanto riguarda le eventuali correzioni o modifiche da apportare a determinati atti, io penso si possa ovviare all'incon-

veniente in sede di stesura di minuta degli atti medesimi e non al momento in cui essi vengono redatti in forma definitiva; in secondo luogo, stabilito che l'originale debba essere compilato a macchina, non si spiega perchè la correzione debba essere fatta a mano. È vero che la regola stabilisce che non vi debbono essere interlineature, ma allora penso si possano fare delle postille, però sempre a macchina e non a mano.

Su questi due punti, in sede di esame dei singoli articoli, mi riservo di presentare gli opportuni emendamenti. Ad ogni modo mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

TERRACINI. Sono anch'io favorevole al disegno di legge, come, in genere, a tutti i disegni di legge che mirano ad alleggerire, a facilitare l'attività della pubblica Amministrazione. Tuttavia io ritengo che la modifica prevista porti ad una complicazione. Mi riferisco al punto che riguarda i decreti con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro e il Ministro di grazia e giustizia, dovrà indicare le caratteristiche dell'inchiostro da usare e determinare quali dovranno essere i nastri da impiegare nella compilazione degli atti. Penso infatti che questa sia una di quelle cose artificiali per cui, ad un certo momento, potrebbero verificarsi delle piccole speculazioni, come ad esempio la immissione sul mercato di nastri da macchina da scrivere uguali agli altri, che avendo, apparentemente, delle piccole diversità, comporteranno un prezzo maggiore.

Proporrei quindi che venissero apportate opportune modifiche atte a scongiurare questi inconvenienti.

ELIA. In merito alle osservazioni del senatore Terracini, debbo rilevare che è molto importante il fatto che gli atti pubblici, redatti a macchina, non possano venire in alcun modo modificati e di qui la necessità di usare nastri effettivamente indelebili. Per ottenere ciò è opportuno avere delle serie garanzie. Comunque io penso che per questo non debba essere scomodato il Presidente del Consiglio, il quale, come dice il testo del disegno di legge, a sua volta dovrebbe sentire il parere del Ministro del tesoro e del Ministro di gra-

zia e giustizia; ma potrebbe essere quest'ultimo, con apposite circolari, a dare le opportune disposizioni ai pubblici uffici perchè, nella stesura dei loro atti, usino determinati nastri e inchiostri che offrano maggiori garanzie. E ciò specialmente per i notai.

Quanto poi al secondo comma dell'articolo 1, dove si parla dell'obbligo della scrittura a mano per eventuali correzioni di errori od omissioni, io sono del parere che si debba lasciare una certa libertà ai compilatori degli atti, nel senso che possano usare tanto la scrittura a mano quanto quella a macchina.

PIECHELE. Sono favorevole al disegno di legge con le modifiche richieste. Penso che una volta assicurata la garanzia della indelebilità della scrittura a macchina, non vi possa essere alcuna difficoltà a modificare il secondo comma dell'articolo 1 togliendo le parole « scritte a mano ».

Mi sembra un controsenso ammettere la scritturazione a macchina per il testo di un atto e non ammetterla per le eventuali correzioni o postille.

Per quanto poi concerne l'articolo 2 del disegno di legge, la stessa legge notarile e il Codice civile prevedono la possibilità che si possano fare copie degli atti per quella parte che l'interessato richiede. Non vedo quindi perchè, quando queste vengono richieste per estratto dagli interessati, non possano essere fatte con mezzi meccanici o fotografici. Quindi io sostituirei le parole: « ... riproduzione totale dell'atto ... » con le altre: « ... riproduzione fedele dell'atto ... ».

AGOSTINO. Sono d'accordo con il senatore Terracini e ritengo che non si debbano approvare le parole successive a « indelebile » di cui al primo comma dell'articolo 1, e ciò per due ragioni: anzitutto proprio perchè si complicherebbero le cose; in secondo luogo perchè la indelebilità della scrittura dovrà essere affidata all'accortezza del pubblico ufficiale e perchè, inoltre, penso che a questa legge seguiranno necessariamente dei regolamenti di esecuzione.

Per quanto riguarda il secondo comma, si potrebbe consentire — e vi sono già state, in

merito, opportune osservazioni da parte degli onorevoli colleghi — la doppia possibilità della scrittura a macchina o a mano a seconda che il foglio su cui viene steso l'atto lo possa o meno consentire.

LEPORE. Io sono favorevole al testo governativo, così come è stato congegnato. Per conto mio, ogni aggiunta o emendamento a questo testo potrebbe pregiudicare il raggiungimento delle sue finalità. Ritengo che il riferimento, nell'articolo 1, al decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro e il Ministro di grazia e giustizia, costituisca una assoluta garanzia contro eventuali contestazioni e le possibilità di infiniti falsi. Quindi penso che questo punto essenziale del disegno di legge debba essere mantenuto. Sarà questa una legge che indubbiamente avrà enormi riflessi nel campo giudiziario e della vita civile. Pertanto io non modificherei niente, poichè più garanzie ci saranno meglio sarà.

Quanto alla preoccupazione del senatore Terracini di eventuali speculazioni, queste sono inevitabili in tutti i campi, ma proprio lasciando il testo dell'articolo 1 così come è stato congegnato, si potrà eliminare ogni contestazione.

Circa le postille, io sono del parere che esse debbano essere fatte a mano perchè così si avrà una maggiore precisione nell'espressione del pensiero. Anche perchè la postilla, in determinati atti, ha bisogno di essere inserita in determinati momenti. La macchina ha una spaziatura obbligata per cui in alcuni casi la postilla non potrebbe essere inserita, mentre la scrittura a mano può offrire maggiori possibilità in questo senso.

Infine, non sono favorevole alla riproduzione di copie fotografiche di atti per estratto. Le copie fotografiche debbono essere totali. Pertanto, a mio avviso, il disegno di legge dovrebbe essere approvato così come è, soprattutto perchè è il frutto di un lavoro notevolmente meditato.

RAFFEINER. Non intendo proporre alcun emendamento perchè, anche secondo il mio punto di vista, il presente disegno di legge, se bene lo osserviamo, rappresenta un notevole progresso nel campo specifico. Vorrei solo fare alcune osservazioni. Se noi vogliamo am-

mettere che le caratteristiche dei nastri debbono essere stabilite dal Governo e dagli organi governativi, per la stessa ragione possiamo pretendere che vengano anche stabilite le caratteristiche della carta sulla quale debbono essere compilati gli atti pubblici, poichè in questo campo ho potuto fare una certa esperienza. Ho osservato infatti che nella raccolta dei documenti pubblici degli ultimi 40-50 anni, la lettura di essi presenta una certa difficoltà, mentre si possono senz'altro leggere documenti scritti anche cento anni o centocinquanta anni fa, il che denota che la carta usata è notevolmente peggiorata negli ultimi tempi.

Quindi, ripeto, se crediamo di stabilire le caratteristiche dell'inchiostro e dei nastri da usare, dobbiamo pretendere che vengano stabilite anche le caratteristiche della carta.

Per quanto riguarda le copie fotografiche per estratto, io penso che questo si possa fare.

RICCIO, relatore. Ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi, numerosi e profondi, il che denota come l'importanza di questo disegno di legge sia superiore a quanto, in apparenza, possa sembrare. Come ho già detto, mi dichiaro favorevole al disegno di legge nel suo complesso. Per rispondere ad alcuni interventi, dirò che per quanto riguarda la delega al Presidente del Consiglio dei ministri per la indicazione specifica delle caratteristiche dei nastri e dell'inchiostro, mi rifaccio a quanto detto dal senatore Lepore, che cioè questo rappresenta una notevole garanzia. Ritengo che non si possano creare, come ha sospettato il senatore Terracini, dei monopoli o dei privilegi, poichè il decreto del Presidente del Consiglio dovrà solo stabilire le caratteristiche del nastro o dell'inchiostro. È chiaro poi che tutte le fabbriche potranno mettere in commercio nastri e inchiostri che comunque abbiano le richieste caratteristiche, la cui verifica sarà compito delle amministrazioni. Sono quindi del parere di mantenere questa delega al Presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda le correzioni e le postille, il disegno di legge prevede che è ammessa la scrittura a mano, ma non esclude la facoltà di usare la scrittura a macchina che per-

tanto, quando anche non venisse precisata nel disegno di legge, ritengo che sia sottintesa. Comunque, nel secondo comma dell'articolo 1, aggiungerei, dopo la parola « scritte », la parola « anche » onde ci sia senza alcun dubbio la possibilità di usare l'un sistema e l'altro.

Circa l'emendamento all'articolo 2 sono anche io del parere che la dizione « totale » non sia opportuna, in quanto effettivamente può accadere che si abbia bisogno, non dell'intera copia dell'atto, ma di una sola parte o di un allegato (ad esempio una pianta topografica allegata ad un atto notarile). Pertanto sarei d'accordo di sostituire alla parola « totale » la parola « fedele », come giustamente proposto. Per quanto nella discussione alla Camera e nella stessa relazione governativa non si faccia alcun cenno in proposito, ritengo si sia voluto intendere la « fedele riproduzione dell'originale ».

Con queste modifiche, che mi propongo di sottoporre all'approvazione della Commissione in sede di discussione dei singoli articoli, penso si possa procedere senz'altro all'esame dei medesimi.

CEMMI. Sulla sostanza del provvedimento, la 2^a Commissione ha espresso delle riserve notevoli e principalmente ha ritenuto che, specialmente per quanto riguarda gli atti notarili, gli originali debbano essere ancora scritti a mano.

ELIA. Io penso che sia molto più difficile che si possa alterare, a distanza di tempo, un originale scritto a macchina che uno scritto a mano, poichè la perfezione degli accorgimenti meccanici consente la riproduzione esatta di uno scritto anche a distanza di anni.

ZELIOLI LANZINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Attraverso i vari interventi i colleghi della Commissione hanno dimostrato che si tratta di una legge di notevole importanza, ed ecco perchè i lavori preparatori di essa si sono prolungati per molto tempo. Si sono infatti accumulati nei vari uffici competenti fascicoli voluminosi, proprio perchè lo Stato si è preoccupato di ottenere tutte le garanzie che erano

richieste per un provvedimento che ha una caratteristica squisitamente innovatrice, non per quanto riguarda la legge notarile poichè questa è una legge speciale per cui, alla fine, i notai, per la maggior parte, continueranno ancora a usare, per gli originali, la scrittura a mano, ma per quanto riguarda la prima parte, cioè la stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri, ecc. Per questi particolari atti, infatti, vige tutt'ora il sistema del caligrafo (ciò è previsto da un regio decreto-legge del 2 settembre 1932 e da un regio decreto-legge del 19 dicembre 1936), tanto è vero che, a volte, le leggi di particolare urgenza non possono essere subito pubblicate e sottoposte alla firma del Presidente della Repubblica, appunto perchè i cosiddetti caligrafi, gli addetti cioè alla scritturazione a mano, spesso impiegano ore e ore di lavoro per stendere delle leggi che presentano una certa mole.

Detto questo ritengo di poter rispondere alle osservazioni fatte nei vari interventi. Credo che il senatore Terracini abbia avuto le necessarie chiarificazioni. Lo scrupolo del legislatore deve essere in questa materia accentuato ed ecco perchè affidiamo al Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro di grazia e giustizia il compito di garantire quelle determinate caratteristiche dei nastri che dovranno essere usati. Le prove sono state numerose e questo spiega perchè la compilazione del disegno di legge ha richiesto tanto tempo. Si è cercato infatti di avere la massima sicurezza che sul mercato potessero essere confezionati nastri effettivamente indelebili, tanto che si è dovuto ricorrere all'estero, e finalmente il Provveditorato dello Stato ha potuto prendere una decisione in merito e comunicarla a tutti gli uffici competenti, con precise disposizioni per la fornitura dei nastri e le loro caratteristiche essenziali.

Ciò dimostra perchè, a volte, la preparazione di una legge diventa più difficile; i legislatori molto spesso vengono a trovarsi di fronte ad un lavoro, preparato dagli uffici competenti, che sembra facile, ma che invece ha dovuto superare notevoli difficoltà.

Per questo ritengo di dover insistere a che il disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1

Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano o a stampa, è ammessa la scrittura a macchina purchè siano adoperati nastri dattilografici ad inchiostrazione indelebile, rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia.

Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono corretti con chiamate in calce, scritte a mano, in modo da lasciare leggibile il testo modificato.

RICCIO, *relatore*. Per questo articolo propongo che, al secondo comma, dopo la parola: « scritte », venga inserita la parola: « anche ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Riccio.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Le copie conformi degli atti e documenti di cui all'articolo 1, possono essere ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici — da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Ministro del te-

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)57^a SEDUTA (13 marzo 1957)

soro ed il Ministro di grazia e giustizia — che presentino garanzia della riproduzione totale dell'atto o documento.

Si applica alle copie conformi il disposto del secondo comma dell'articolo precedente.

All'ultima pagina della copia dell'atto o documento riprodotto deve essere apposta l'indicazione del numero dei fogli impiegati per la copia e l'attestazione della conformità con l'originale, a cura del pubblico ufficiale autorizzato al rilascio delle copie.

RICCIO, *relatore* Propongo che, nel primo comma, dopo le parole: « le copie conformi », siano inserite le altre: « totali o parziali », e che, alla fine del comma stesso, le parole: « riproduzione totale » siano sostituite con le altre: « riproduzione fedele ».

PRESIDENTE. Metto ai voti i due emendamenti presentati dal senatore Riccio.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 2 con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.